

**Cartella esattoriale – Riscossione a mezzo ruolo di somme dovute in forza di rapporti di diritto privato – Previa formazione di titolo esecutivo nelle forme ordinarie – Necessità**

Ove il credito oggetto della cartella di pagamento trovi fondamento in un rapporto di diritto privato (nel caso di specie trattavasi di risoluzione per grave inadempimento di contratto di fornitura con richiesta di risarcimento danni) non è legittima l'emissione della cartella di pagamento dovendo il creditore previamente munirsi, nelle forme ordinarie, di un titolo esecutivo.

**N. R.G. 1376/2022**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1376/2022** promossa da:

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 24-25/5/2022, la società S. ... s.a.s. in concordato preventivo esponeva 1) che, in data 28-2-2022 la Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva notificato alla S. ... s.a.s. la cartella di pagamento n. 06420220000180551000 per un importo complessivo di € 11.190,86 oltre accessori,

indicando quale creditore la U.S.L. della Romagna; 2) che il preteso credito, riferito a entrate patrimoniali dell'anno 2019 (credito, recupero spese, interessi), non era dovuto; 3) che, in particolare, il credito era prescritto, in quanto fondato sulla determinazione n. 941/2008 (comunicata il 12-11-2008) con cui l'ente (al tempo la A.U.S.L. di Rimini confluita nella A.U.S.L. della Romagna) aveva dichiarato risolto il contratto di fornitura di teli ospedalieri per inadempimento di essa opponente, affidato il servizio alla seconda impresa classificata ed avanzato quindi la richiesta risarcitoria per il supposto maggior costo pari alla differenza sui prezzi offerti in gara fra le due società; 4) che difettava la esistenza di un titolo esecutivo in capo alla U.S.L. della Romagna, posto che il credito azionato (fondato unicamente sul ruolo) concerneva un rapporto privatistico, laddove il disposto di cui all'art. 21 del d. lgs. 46/1999 non consentiva l'esercizio dell'azione esecutiva posto che le entrate patrimoniali derivanti da tale tipo di rapporti richiedono che l'ente si precostituisca un titolo esecutivo nelle forme ordinarie il quale solo consente poi la emanazione del ruolo e della cartella di pagamento; 5) che la pretesa nel merito era comunque infondata stante l'adeguatezza sia qualitativa che economica dei prodotti offerti in gara; 6) che la società S. ... s.a.s., era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Mantova con decreto del 21-12-2017 pubblicato il 2-1-2018, concordato poi omologato con decreto del 20-26/9/2018, sicché ai sensi dell'art. 168 l.f. era preclusa in capo alla società ogni possibilità di azione esecutiva e che il preteso credito avrebbe potuto essere soddisfatto unicamente nei limiti della proposta concordataria ai sensi dell'art. 184 l.f. che, nel caso di specie, prevedeva il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 25% e con esclusione del decorso degli interessi: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse dichiarata la nullità o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 06420220000180551000.

Si costituiva la Azienda U.S.L. della Romagna la quale sosteneva 7) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto preposta oltre il decorso del termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento atteso che la cartella esattoriale era stata notificata il 28-2-2022 e che l'atto di opposizione era stato invece notificato il 24-5-2022; 8) che

la prescrizione era stata ripetutamente interrotta con appositi atti; 9) che le ulteriori deduzioni erano infondate e generiche; 10) che il concordato cui la società opponente era stata ammessa era in continuità diretta sicchè, una volta divenuto definitivo, i creditori avrebbero potuto agire nei confronti della società ammessa alla procedura in via esecutiva e cautelare: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'ente concludeva per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'opposizione, ovvero per il riconoscimento del credito nei limiti del 26%.

Si costituiva inoltre, tardivamente, la Agenzia delle Entrate – Riscossione la quale, dopo avere evidenziato il proprio corretto operato, eccepiva il difetto di legittimazione passiva essendo estranea al rapporto intercorso tra l'opponente e l'ente creditore ed evidenziava di non avere discrezionalità neppure in ordine alla corretta iscrizione a ruolo del credito: alla luce di tali deduzioni la difesa dell'opposta chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva con assoluzione, in ogni caso, da ogni onere di spesa.

Rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo, va revocata la dichiarazione di contumacia Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituitasi tardivamente nel corso del giudizio.

Va inoltre ribadito il giudizio di superfluità in ordine alla ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti e per le quali le stesse hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, essendo stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.

Nel merito va osservato a) che il credito oggetto della cartella di pagamento trova fondamento in un rapporto di diritto privato (risoluzione per grave inadempimento di contratto di fornitura e richiesta di risarcimento danni), b) che la pretesa creditoria è stata azionata unicamente mediante la iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale e c) che, anteriormente alla instaurazione del presente giudizio, il creditore non si è munito di titolo esecutivo nelle forme ordinarie.

Orbene va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale e che le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. Cass. 11-3-2021 n. 6833; Cass. 17-10-2019 n. 26285 in motivazione; per singole applicazioni del principio v. Cass. 6-2-2023 n. 3530; Cass. 4-3-2022 n. 7188; Cass. 3-3-2017 n. 5439; Cass. 4-7-2011 n. 14628): ne consegue che la proposta opposizione deve ritenersi tempestivamente introdotta non essendo maturata alcuna decadenza.

Va aggiunto che alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina di cui all'art. 21 del d. lgs. 46/1999, da ciò conseguendo che il creditore procedente, avendo agito unicamente in base al ruolo, non è munito di valido titolo esecutivo sicché non può procedere coattivamente.

Ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita.

Infine, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'ente titolare del credito sia della Agenzia delle Entrate – Riscossione (cfr. Cass. 9-3-2022 n. 7716) avendo quest'ultima posto in essere una attività (iscrizione a ruolo, emissione e notifica della cartella di pagamento) che ha determinato la proposizione dell'opposizione ed avendo un indiretto interesse in ordine all'esito della lite, le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente e l'Azienda U.S.L. della Romagna e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche mentre vengono integralmente compensate nei rapporti tra l'opponente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, posto che tale ente non si è opposto all'accoglimento della opposizione e avuto riguardo alle ragioni della decisione che riguardano il merito della pretesa azionata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed

eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca la dichiarazione di contumacia di contumacia di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- annulla la cartella di pagamento opposta n. 064 2022 0000180551 000 notificata in data 28-2-2022;
- condanna altresì l’Azienda U.S.L. della Romagna parte a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 327,45 per spese e in € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l’opponente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Mantova, 8 gennaio 2024.

Il Giudice

dott. Mauro Pietro Bernardi